

(N. 2316-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza l'11 giugno 1952

Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei cardini dell'attuale sistema del credito agrario di miglioramento — disciplinato fondamentalmente del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 — è rappresentato dalle disposizioni che concernono il concorso statale nel pagamento degli interessi, sino alla misura massima del 2,50 per cento, sui mutui concessi dagli Istituti speciali di credito agrario per le opere di miglioramento dei fondi. Trattasi, infatti, di una facilitazione che ha una importanza notevole nell'azione che lo Stato svolge per promuovere in

generale progresso dell'agricoltura, tanto che la stessa agevolazione è stata integralmente ripresa dalla legislazione sulla bonifica integrale la quale ammette le opere di competenza privata a godere alternativamente o dello stesso tipo di concorso o di un contributo statale in conto capitale sino al 33 per cento della spesa, in via normale.

Tale facilitazione rappresenta inoltre la distinzione fra i mutui ipotecari agrari ed i mutui ipotecari ordinari. Nelle due categorie di mutui, comune è, infatti, la provenienza dei fondi erogati, raccolti dal pubblico rispar-

mic principalmente attraverso l'emissione di cartelle, mentre diverso è il costo delle operazioni: solo i mutui di miglioramento agrario godono del contributo statale, il quale, diminuendo ad un livello sopportabile il costo delle operazioni finanziarie, favorisce l'immobilizzo dei capitali nella terra.

Purtroppo, all'importanza che tale forma di intervento pubblico riveste ai fini di una volontaria trasformazione dell'agricoltura e all'interesse che verso di essa hanno in ogni tempo dimostrato i ceti agricoli, non ha sempre corrisposto un adeguato funzionamento del meccanismo. E ciò sia per le limitate disponibilità finanziarie degli Istituti incaricati per legge dell'erogazione dei mutui, sia per gli inadeguati stanziamenti di fondi destinati alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi senza il quale, in sostanza, la disponibilità dei fondi da parte degli Istituti non risolverebbe il problema.

2. - L'opportunità del disegno di legge presentato dal Ministro per l'agricoltura e che tende appunto a fornire i fondi necessari per la concessione del citato contributo non può quindi essere messa in discussione. Con il provvedimento in esame verrà consentita l'erogazione, in un periodo di cinque anni, di oltre 50 miliardi in mutui di miglioramento agrario, permettendo agli Istituti a ciò incaricati di riprendere il ritmo di attività raggiunto in alcuni periodi dell'anteguerra.

Se è vero, infatti, che gli Istituti di credito agrario provvedono direttamente alla provvista dei fondi necessari alle loro normali operazioni e quindi non sussiste da questo punto di vista la necessità di stanziamenti sul bilancio dello Stato, non è men vero che l'erogazione dei fondi raccolti *resta subordinata alla corrispondente erogazione del contributo statale nel pagamento degli interessi*. Si spiega in tal modo la lunga serie di provvedimenti, con i quali sono stati fissati nel passato i limiti massimi di impegno per la corresponsione del contributo statale e, per conseguenza, le autorizzazioni di spesa.

Anche il provvedimento in esame, all'articolo 1, sulla traccia dei provvedimenti precedenti, provvede anzitutto alla determinazione dei limiti di impegno e delle correlative autorizzazioni di spesa.

In base a detto articolo in ognuno dei cinque esercizi dal 1951-52 al 1955-56 potranno essere impegnati, per la corresponsione del contributo statale del 2,50 per cento negli interessi, 200 milioni di lire.

In tal modo, in ciascuno dei cinque esercizi finanziari summenzionati, potranno essere erogati, dagli Istituti di credito agrario di miglioramento, mutui per oltre 10 miliardi di lire, per un totale di oltre 50 miliardi complessivi. Si ricordi che, a norma della vigente legislazione sul credito agrario, il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi resta *costante* nella misura del 2,50 per cento per tutta la durata del mutuo e cioè per trenta anni.

Restando costante la misura del contributo statale per tutti i trent'anni della durata del mutuo, è ovvio che ad un impegno globale di 200 milioni di lire in un esercizio debba corrispondere una costante autorizzazione di spesa globale di 200 milioni per trenta esercizi finanziari consecutivi. A ciò provvede appunto il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge con il quale si autorizza la spesa complessiva di lire 30 miliardi ripartita negli esercizi tra il 1951-52 e il 1984-85. Il fatto che dette autorizzazioni di spesa si riferiscano a trentaquattro esercizi finanziari si spiega con il motivo che il limite di impegno di 200 milioni per il 1951-52 comporterà una spesa di lire 6 miliardi sino a tutto l'esercizio 1980-81; il limite di un impegno di lire 200 milioni per l'esercizio 1952-53 comporterà una spesa di lire 6 miliardi sino a tutto l'esercizio 1981-82 e così via.

3. - Già si è accennato che anche il problema della provvista dei fondi per l'erogazione dei mutui di miglioramento riveste una importanza notevole dato che gli organismi incaricati di tali operazioni, non potendo raccogliere direttamente depositi a risparmio, debbono trarre i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività dal proprio capitale, dalla emissione di cartelle obbligazionarie e, in alcuni casi, dai depositi, sino ad un determinato limite, delle Casse di Risparmio.

Sia pure parzialmente, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge rispondono alla esigenza di determinare nuove possibilità di finanziamento elevando di dieci volte la quota di partecipa-

zione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento — che è il massimo organismo creditizio del settore — ed autorizzando, nel contempo, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro a partecipare al capitale del Consorzio e ad acquistarne le obbligazioni. Si viene, in tal modo, ad ovviare ad una situazione che poteva considerarsi strana: la Cassa Depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza, che pure partecipano ad organismi di ben minore importanza nei riguardi dell'economia nazionale, non rientravano tra gli enti di diritto pubblico, elencati dall'articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1922, autorizzati a partecipare al capitale del Consorzio (Banchi di Napoli e di Sicilia, Istituto di credito delle Casse di Risparmio, I.N.P.S., I.N.A., I.N.A.I.L., Banca nazionale del lavoro, ecc.).

In relazione all'aumento di valore della partecipazione statale e all'eventuale partecipazione di nuovi organismi, l'articolo 4 del disegno di legge prevede l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

4. — Un esame particolare meritano gli articoli 5 e 6 del disegno di legge con i quali si prevede, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 765 milioni derivante dall'attuazione della legge per gli esercizi 1951-52 e 1952-53.

A tale scopo il disegno di legge autorizza lo storno di fondi accantonati, presso la Cassa depositi e prestiti, per la bonifica e la colonizzazione dell'Agro Romano.

Occorre precisare che l'Agro Romano è stato uno dei primi territori considerati da una legislazione speciale per la bonifica. Con la legge 13 dicembre 1903, n. 474, che venne fusa e coordinata con precedenti leggi nel Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, fu stabilita una serie di interventi (mutui cinquantennali al tasso del 2,50 per cento; costruzione di nuove strade; creazione di servizi sanitari e scolastici; esenzioni fiscali ai proprietari, ecc.) per la bonifica dell'Agro romano.

Il testo unico predetto fu poi modificato ed integrato con la legge 17 luglio 1910, n. 491 la quale, oltre ad estendere la sfera territoriale

di applicazione della legge ed a promuovere la costituzione di centri di colonizzazione, istituì la «Cassa di colonizzazione dell'Agro romano» avente il compito di erogare premi e sussidi per l'esecuzione di opere fondiari. A norma dell'articolo 12 della citata legge del 1910 il finanziamento dell'attività della Cassa veniva assicurato con l'accredito, in suo favore, di un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti.

Il disposto dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 647, ha avuto regolare esecuzione, cosicchè ogni anno la Cassa depositi e prestiti ha accantonato, in favore della Cassa di colonizzazione, il decimo degli utili netti, che oggi però bastano appena a finanziare l'attuazione, per due esercizi finanziari, del presente disegno di legge.

Lo storno operato, in presenza di una situazione nell'Agro romano, che denuncia aspetti di insufficienza della struttura fondiaria, potrebbe lasciare perplessi, se le assicurazioni fornite dal Ministro dell'agricoltura non fossero completamente soddisfacenti. Infatti, risulta che il Ministero sta studiando in maniera organica tale problema e sta approntando i mezzi adeguati per risolverlo.

5. — I motivi che determinano l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, sono chiaramente illustrati dalla relazione governativa del disegno di legge.

In breve, trattasi di eliminare quei divieti — conseguenza della situazione inflazionistica dell'immediato dopoguerra — di estinzione anticipata dei mutui di miglioramento, pena la cessazione della corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi, che invece a norma dell'articolo 55 del regolamento di esecuzione della legge sul credito agrario, avrebbe dovuto continuare anche nel caso di estinzione anticipata, parziale o totale del mutuo.

Poichè non sussistono più le condizioni che determinarono l'adozione di tali misure l'abrogazione del citato articolo è quanto mai opportuna.

MEDICI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, il limite d'impegno, fissato dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 381, è aumentato di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'articolo 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'articolo 1, comma secondo della legge 4 maggio 1951, n. 381, sono aumentati di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1984-1985.

Art. 2.

La partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, prevista dagli articoli 18 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è elevata da lire 18.500.000 a lire 185.000.000.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzati a partecipare al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso, anche in deroga al proprio statuto.

Art. 4.

In dipendenza dell'aumento del capitale, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il numero dei componenti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, stabilito con l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è aumentato di tre componenti, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

È autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato nell'esercizio 1951-52 della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1950 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano.

Su detta quota e su quella che sarà accantonata a tutto il 1951 è autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato nell'esercizio 1952-53 della somma di lire 400 milioni.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1951-52 e 1952-53 si farà fronte, rispettivamente, con le entrate di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è soppresso.

Art. 7.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.